



**ISTITUTO COMPRENSIVO
“Domenico Matteucci” – Faenza Centro**

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B

E-mail: raic82200c@istruzione.it Pec: raic82200c@pec.istruzione.it

SitoWeb: www.icmatteuccifaenza.it

Via Martiri Ungheresi, 7 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546-21277

CODICE INTERNO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Rivisto e aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 93 del 26/03/2026
su proposta di revisione e aggiornamento del Collegio Docenti con delibera n.33 del 18/03/2026



1. INTRODUZIONE

1.1 FINALITA'

Il presente Protocollo, inserito in allegato al Regolamento disciplinare d'Istituto, contiene le indicazioni operative per la gestione di reali o presunti casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano gli studenti del nostro Istituto.

Come ricordano le linee di orientamento ministeriali per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: "Alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate" (*Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - aggiornamento 2021, trasmesse con il Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021.*)

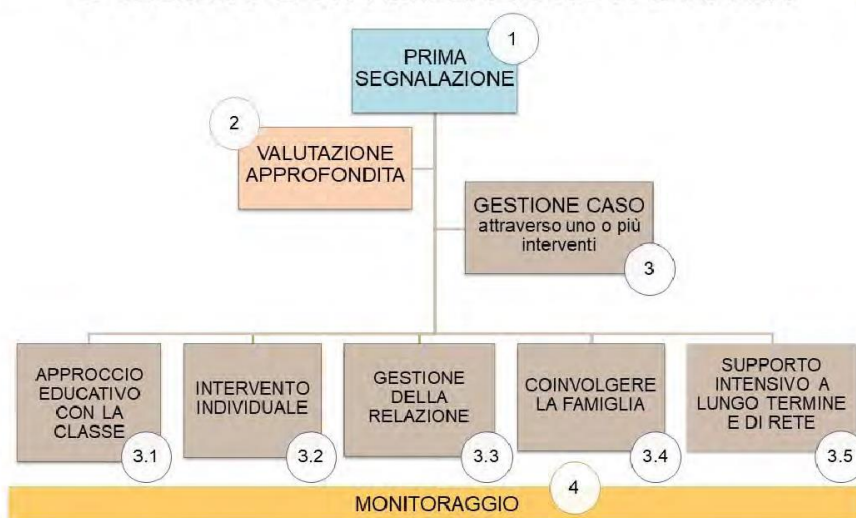
L'adozione di questo protocollo è finalizzata a:

- 1) incrementare la **consapevolezza** sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie.
- 2) individuare e disporre modalità di **prevenzione** al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- 3) definire modalità di **intervento** nei casi di bullismo o di cyberbullismo.
- 4) agire in modo da **aumentare competenze civiche**, di cittadinanza attiva, per tradurre i "saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile.

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della "Piattaforma ELISA" (<https://www.piattaformaelisa.it/formazione> in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze. La "Piattaforma ELISA" propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



In allegato al presente documento, si fornisce il *MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE* (v. ALLEGATO 1)

Affinché il protocollo diventi uno strumento efficace per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo è opportuno che venga fatto conoscere non solo ai docenti, ma anche alle famiglie e agli stessi studenti. I documenti prodotti nel corso della gestione di ciascun caso (MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE, MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDIRITA, MODULO DI MONITORAGGIO) vanno conservati in un apposito fascicolo custodito in Segreteria e restano riservati.

1.2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo: traduzione italiana dall'inglese «bullying». Si può parlare di bullismo quando uno studente "è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni." (Olweus, 1993)

Per parlare di bullismo, le azioni devono avere alcune caratteristiche:

- 1) le prepotenze prevedono **intenzionalità**, spesso avvengono in un contesto di gruppo.
- 2) le azioni devono essere **continuative e persistenti nel tempo**.
- 3) le azioni mirano a **danneggiare** la persona in modo verbale, fisico, psicologico.
- 4) si verifica una **disparità di forze** tra chi mette in atto azioni che si inquadrano come bulle e chi le subisce. La vittima, destinataria di prepotenze, non è nelle condizioni di difendersi da sola.
- 5) l'attacco del bullo può essere **DIRETTO**: modalità fisiche o verbali o **INDIRETTO**: di tipo psicologico (esclusione o diffamazione).
- 6) spesso, insieme al bullo, hanno un ruolo anche gli **spettatori** e gli **aiutanti** del bullo e della vittima. Gli spettatori sono tutti quelli che vedono le azioni del bullo, ma non intervengono; gli aiutanti sono coloro che con il loro agire supportano l'atteggiamento del bullo o della vittima.

A questo punto è anche importante comprendere la differenza tra ciò che è bullismo e ciò che non lo è, al fine di sviluppare interventi che a scuola vadano nella giusta direzione. Per parlare di bullismo devono manifestarsi i comportamenti specificati nei precedenti punti.

Avere chiaro questo, fa sì che non venga confuso per bullismo quello che invece è solo **scherzo**. Lo schema riportato qui sotto aiuta a comprendere meglio la modalità di intervento della scuola in base a quanto si osserva.

MONITORARE
SCHERZO
EDUCARE

CONTESTARE
BULLISMO
INTERVENIRE

DENUNCIARE
REATO
SANZIONARE

Il **cyberbullismo** può essere considerato una tipologia di bullismo, perché i comportamenti di prepotenza caratteristici del bullismo si svolgono online. Lo strumento tecnologico utilizzato rende tali azioni particolarmente problematiche e pericolose perché:

- il livello di intenzionalità di un'azione nel contesto virtuale può non essere pienamente consapevole, perché i ragazzi non sempre si rendono conto delle conseguenze dei loro comportamenti in rete;
- il comportamento di prevaricazione può diffondersi senza limiti di spazio e di tempo (velocità di diffusione e permanenza nel tempo);
- le vittime possono non conoscere l'aggressore, che può nascondersi dietro ad un presunto anonimato (anche se si tratta di un'illusione, perché è possibile per la Polizia Postale risalire all'identità di chi agisce in rete);
- gli spettatori dei comportamenti di prevaricazione sono un numero potenzialmente infinito;
- chi agisce nel contesto virtuale non sempre vede immediatamente le conseguenze delle proprie azioni e questo può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provocata;
- ciò che rende potenti o deboli nel contesto virtuale spesso è diverso da ciò che rende potenti o deboli nel contesto "faccia a faccia".

Sono state comunemente descritte diverse tipologie di cyberbullismo a seconda del tipo di comportamento agito (*flaming, harassment, cyberstalking, denigration, impersonation, esclusione, sexting*). La "Piattaforma ELISA" propone la seguente classificazione che tiene conto anche delle modalità con cui avviene il comportamento di cyberbullismo:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)

- visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network
- esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

1.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- **Costituzione** artt. 3- 33- 34
- **Legge 29 maggio 2017 n.71**: disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.
- **Ottobre 2017 Linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo
- **Gennaio 2021 Linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- **Legge 17 maggio 2024 n.70** Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
- **Nota ministeriale 0000121 del 20 gennaio 2025: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70**
- **Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014**: OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- **Nota ministeriale 0005274 dell' 11 luglio 2024: Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025**
- **DPR 249/98 DPR 235/2007** Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- **Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR**, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018
- **Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole**

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme nel Codice Penale e in Leggi speciali puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.),
- l'estorsione (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612-bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p.-depenalizzato D.Lgs. 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048 comma 1, c.c.),
- b) la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048 co. 2 e 3, c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*. Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle Autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità sul minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore). Si ricorda che il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il Dirigente scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti.

Inoltre, questa legge prevede per il minore di anni 14 l'ammonizione da parte del Questore, che cessa al compimento della maggiore età.

La **Legge 17 maggio 2024 n. 70** *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo* estende la tutela contro la prevaricazione includendo il bullismo fisico in ambito scolastico, oltre al cyberbullismo, ponendo un maggiore focus sulla prevenzione e sugli interventi educativi. Prevede che ogni scuola adotti un codice interno per il contrasto e la prevenzione del bullismo e cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale facciano parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Promuove inoltre l'attivazione di servizi di supporto psicologico e attività di formazione ed informazione per docenti, studenti, famiglie e personale ATA. Istituisce inoltre la "Giornata del rispetto" il 20 gennaio.

2. MODALITÀ DI PREVENZIONE

Il nostro Istituto da anni propone interventi volti alla formazione e prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Questo viene fatto attraverso il progetto "Generazione connessa ... a sé e agli altri" che prevede la collaborazione con diverse istituzioni presenti sul territorio data l'importanza di fare rete per contrastare l'emergenza educativa che siamo chiamati ad affrontare.

Tale progetto, elaborato negli anni precedenti dalla commissione per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo e da quest'anno dal Team antibullismo, è inserito nel PTOF d'Istituto.

Inoltre, la nostra scuola, in conformità alla legge **17 maggio 2024 n. 70** si è dotata, oltre al già citato Team antibullismo, di un tavolo permanente di monitoraggio (del quale fanno parte insegnanti, genitori ed esperti di settore) e di un documento di ePolicy che promuove:

- l'uso sicuro, responsabile e positivo della rete
- l'adozione di misure per la prevenzione e sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio

- la stesura di norme comportamentali e procedure nell'utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)
- la rilevazione, segnalazione, gestione di situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie.

3. PROCEDURA DA SEGUIRE QUANDO SI VERIFICA UN CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA

- 1) Prima segnalazione;
- 2) Valutazione approfondita;
- 3) Gestione del caso attraverso uno o più interventi:
 - Approccio educativo con la classe;
 - Intervento individuale con il bullo e con la vittima;
 - Interventi volti a riparare la relazione;
 - Coinvolgimento della famiglia;
- 4) Monitoraggio

3.1 LA PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione di un presunto episodio di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione nel contesto scolastico può essere fatta da qualsiasi figura presente a scuola: alunni (vittima e spettatori), docenti, personale ATA, genitori compresi. Se la segnalazione proviene da un alunno, il docente che la raccoglie si confronta con la commissione e, se ritenuto opportuno compila l'apposita scheda (v. ALLEGATO 1) reperibile sul sito della scuola o presso i collaboratori scolastici e così si attiverà il protocollo.

Tutte le segnalazioni vengono raccolte in un'apposita cartella, che verrà custodita presso la Segreteria della scuola.

3.2 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

La valutazione viene fatta dal Team specializzato, di concerto con chi ha fatto la segnalazione (vittima, spettatori, personale docente o ATA, genitori), entro pochi giorni dalla prima segnalazione, con lo scopo di avere informazioni sull'accaduto, valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti, il grado di sofferenza della vittima, le caratteristiche di rischio del bullo per poter definire un dato intervento.

Il colloquio non è un interrogatorio, ma è condotto in modo che sia un momento di ascolto attivo da parte dei membri del Team che hanno l'obiettivo di accogliere stati d'animo oltre che accogliere informazioni.

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte nel MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA, strumento che permetterà di pervenire ad una decisione circa il tipo di intervento da attivare per gestire l'eventuale caso di bullismo o cyberbullismo.

3.3 GESTIONE DEL CASO

In base alle informazioni acquisite (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delineano tre livelli di gravità in base ai quali la scuola definirà il proprio intervento sul caso di bullismo/cyberbullismo/vittimizzazione:

LIVELLO DI RISCHIO Codice verde	LIVELLO SISTEMATICO Codice giallo	LIVELLO DI URGENZA Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe a cura dei docenti e/o esperti esterni	Interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della famiglia e della rete, se non ci sono risultati	coinvolgimento della famiglia e interventi di emergenza con supporto dei Servizi del territorio (Servizi sociali, Servizi sanitari, Forze dell'Ordine, Polizia postale) tramite Dirigente Scolastico e Team

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, e che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento disciplinare d'Istituto e dal presente Codice Interno.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (Art. 1 D.P.R. 235/2007) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art. 4 comma 5 DPR 249/1998). Non tutte le fattispecie di seguito elencate costituiscono azioni di bullismo, ma possono indurlo; pertanto, si riportano per completezza di inquadramento del fenomeno:

TIPOLOGIA DI AZIONE	PROVVEDIMENTO Primaria e Secondaria	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo non autorizzato del cellulare o di dispositivi elettronici	- (prima volta) Richiamo verbale del docente - (se grave o reiterato): nota disciplinare, segnalazione al DS che fa depositare il cellulare nell'armadietto del ragazzo e avvisa i genitori per il ritiro	Docente DS
Utilizzo del cellulare durante una verifica o di dispositivi elettronici	- Ritiro della verifica e nota disciplinare con presa visione da parte della famiglia	Docente
Violazione della Privacy con riprese non autorizzate ed eventuale diffusione a terzi	- nota disciplinare, segnalazione al DS e alla famiglia. - Deposito del cellulare nell'armadietto del ragazzo e comunicazione ai genitori per il ritiro - Sospensione da 1 a 5 gg. a discrezione del C.d.C	Docente DS CdC Referente bullismo
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, esclusione, pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	- Richiamo verbale del docente e nota disciplinare - Se l'infrazione è ritenuta grave o è reiterata: - Sanzione durante l'intervallo - Segnalazione al DS - Nota disciplinare - Convocazione dei genitori - Eventuale sospensione e/o colloquio riflessivo con la psicologa d'Istituto	Docente DS CdC Referente bullismo

TIPOLOGIA DI AZIONE	PROVVEDIMENTO Primaria e Secondaria	ORGANO COMPETENTE
Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: Flaming: Litigi <i>on line</i> nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.	ATTENZIONE: se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie, a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti. - Segnalazione al DS (che valuterà l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria) - Convocazione dei genitori (di tutti gli studenti coinvolti) - Colloquio di riflessione mediato dalla psicologa d'Istituto - Riflessione scritta su quanto compiuto eventualmente condivisa con la classe	Docente D.S. CdC Referente cyberbullismo Polizia Giudiziaria
Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone)	- Richiamo verbale del docente e nota disciplinare - Se l'infrazione è ritenuta grave o è reiterata: - Segnalazione al DS - Nota disciplinare - Sanzione durante l'intervallo - Convocazione dei genitori - Riflessione scritta su quanto compiuto eventualmente condivisa con la classe - Sospensione e/o colloquio riflessivo con la psicologa d'Istituto Se reato: azione penale perseguibile d'ufficio (età maggiore di 14 anni)	Docente D.S. CdC Team emergenze Referente bullismo Polizia Giudiziaria

TIPOLOGIA DI AZIONE	PROVVEDIMENTO Primaria e Secondaria	ORGANO COMPETENTE
Sexting e revenge porn: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie, a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere i messaggi o le immagini. - Segnalazione al DS (che valuterà l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria) - Convocazione dei genitori (di tutti gli studenti coinvolti) - Colloquio di riflessione mediato dalla psicologa d'Istituto - Riflessione scritta su quanto compiuto, eventualmente condivisa con la classe	Docente D.S. CdC Team emergenze Referente bullismo Polizia Giudiziaria
Danni arrecati ad attrezzature o strutture scolastiche ATTENZIONE qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggeria istantanea, i video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi sono connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)	La sanzione può scattare già al primo episodio e prevede - Segnalazione al DS (che valuterà l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria) - Convocazione dei genitori (di tutti gli studenti coinvolti) - Colloquio di riflessione mediato dalla psicologa d'Istituto - Riflessione scritta su quanto compiuto eventualmente condivisa con la classe N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno	Docente D.S. CdC Team emergenze Referente bullismo Polizia Giudiziaria

3.4 IL MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il **monitoraggio** per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

È necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso: si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti con l'eventuale supporto di un **MODULO DI MONITORAGGIO**.

Il presente Protocollo viene reso noto all'utenza scolastica tramite pubblicazione nel sito, circolare interna e condivisione in classe con gli alunni e in sede di C.d.C e di Interclasse con i rappresentanti dei genitori.

HAI PROBLEMI DI BULLISMO? A CHI PUOI RIVOLGERTI?

- Coordinatore di classe
- Commissione bullismo e cyberbullismo della scuola
- Polizia postale
- Help Line Cyberbullismo (tel. 19696) o in chat su www.generazioniconnesse.it
- Telefono azzurro 199 15 15 15
- Garante per la privacy: 06 696771

Oppure:

Genitori, insegnanti, allenatori, educatori, pediatra, medico di famiglia, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare ... insomma ... OGNI ADULTO DI FIDUCIA

Segue ALLEGATO 1: MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

☐ La vittima

☐ Un compagno della vittima, nome _____

☐ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____

☐ Insegnante, nome _____

☐ Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza

5. Quante volte sono successi gli episodi?
